

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Venerdì 25 Febbraio 2000

alle ore 9,30

783^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

Interpellanza e interrogazioni (*Testi allegati*).

- 2 -

**INTERROGAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 476
DEL 1998 IN MATERIA DI TUTELA DI MINORI E ADOZIONE
INTERNAZIONALE**

SCOPELLITI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giustizia e della sanità.* – (3-03270)
(26 novembre 1999)

Premesso:

che con legge n. 476 del 31 dicembre 1998 l'Italia ha ratificato la Convenzione de L'Aja del 29 marzo 1993, per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale;

che, con l'entrata in vigore della Convenzione de L'Aja, che modifica la legge n. 184 del 1983, le adozioni internazionali dovranno essere realizzate obbligatoriamente attraverso enti autorizzati e controllati da un'apposita commissione, istituita a norma della legge n. 476 del 1998;

che l'articolo 8 della legge n. 476 del 1998 dispone, in via transitoria, l'applicazione della normativa anteriore, la quale prevede la possibilità di adottare bambini anche per il tramite di organi o enti non autorizzati a tale attività e non soggetti ad alcun controllo governativo;

che nel 1998 sono stati disposti in Italia 2.662 affidamenti preadottivi, di cui 1.200 riguardavano bambini provenienti dalla Russia e dalla Bulgaria, paesi in cui non opera nessun ente autorizzato;

che la commissione prevista dalla nuova normativa costituisce l'organo indispensabile ai fini dell'operatività della legge n. 476 del 1998 e, di conseguenza, ai fini dell'attuazione della Convenzione de L'Aja;

che l'articolo 7 della legge di ratifica richiede che, entro quattro mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, venga emanato un regolamento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia e della sanità, che dia attuazione alle norme della presente legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della commissione per le adozioni internazionali, fissando nel termine dei tre mesi successivi all'emanazione del regolamento medesimo la costituzione della commissione;

che, a distanza di 10 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 476 del 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 gennaio 1999, non è stato emanato alcun regolamento istitutivo della commissione, rendendo, in tal modo, impossibile l'attuazione della Convenzione e legittimo il perpetrarsi della prassi del «fai da te», che esula dall'intervento di un ente autorizzato nella procedura di adozione di un bambino;

che risulta essere in atto una vera e propria corsa per l'accaparramento di un bambino al fine di evitare i controlli che verranno resi esecutivi dal regolamento in questione,

– 3 –

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri competenti non ritengano di dover intervenire immediatamente al fine di porre termine a tale situazione di sostanziale illegalità, attraverso l'adozione dei provvedimenti necessari per la piena ed effettiva operatività della legge n. 476 del 1998;

quali siano le ragioni che hanno causato questo ritardo e quali siano i motivi che hanno di fatto bloccato il regolamento presso la Corte dei conti.

**INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONI SUL SEQUESTRO
DI PESCHERECCI DI MAZARA DEL VALLO DA PARTE
DI MOTOVEDETTE TUNISINE E LIBICHE**

I. Interpellanza

D'ALÌ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso: (2-00942)
(4 novembre 1999)

che alle ore 5 di sabato 30 ottobre 1999 il peschereccio «Iride I», di 194 tonnellate di stazza lorda, con 12 uomini di equipaggio, iscritto al compartimento marittimo di Mazara del Vallo, è stato sequestrato da una motovedetta della marina militare tunisina mentre si trovava a circa venti miglia a sud dell'isola di Lampedusa; lo stesso «Iride I» non aveva, al momento della rappresaglia, le reti calate ed operava con altre imbarcazioni mazaresi che in seguito sono riuscite a fuggire; sembra che la nave militare «Lavinia» che pattugliava nei dintorni si sia dovuta allontanare per un altro allarme, in quanto i militari tunisini tentano abordaggi simultanei in più punti distanti tra loro in modo da provocare l'allontanamento delle navi militari italiane;

che anche nella notte di domenica 31 ottobre è stato messo in atto un altro tentativo di sequestro da parte delle motovedette tunisine ai danni del peschereccio mazarese «Salvino I», a nord dell'isola di Lampedusa, evitato grazie alla presenza, questa volta, di una unità navale della Marina militare italiana;

che martedì 2 novembre 1999 la corvetta italiana «Urania» ha dovuto sparare alcuni colpi di arma leggera per convincere i tunisini dal desistere di attuare il sequestro di due pescherecci mazaresi, il «Cesare Rustico» e l'«Acelia»;

considerato:

che in merito al sequestro del motopesca «Iride I» la capitaneria di porto di Mazara del Vallo ha stabilito in 35° e 15' di latitudine e 11° e 39' di longitudine il punto nave della «Iride I», quindi in acque internazionali e fuori dalla cosiddetta zona del Mammellone;

che solamente il lodevole e tempestivo intervento in una prima occasione della nave «Lavinia» ed in altra successiva della corvetta «Urania» della Marina militare italiana hanno evitato ennesimi, ingiusti tentativi di aggressione nei confronti di unità da pesca della flotta mazarese;

che l'atteggiamento del Governo italiano è stato sino ad ora in molteplici occasioni quello di prestare acquiescenza alle versioni tunisine dei fatti, limitandosi ad intervenire con richiesta di atto di clemenza e non prestando credito alle versioni dei comandanti dei motopesca mazaresi, non consentendo così l'instaurazione di un civile e corretto procedimento basato sul contraddittorio tra le parti, in mancanza del quale l'unica soluzione di

– 5 –

composizione della vertenza, e quindi di possibilità di rilascio del mezzo sequestrato, è il pagamento di una forte ammenda a carico dell'armatore;

che la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare prevede all'articolo 292 una procedura per l'immediato rilascio dei natanti sequestrati in contestata violazione del rispetto di zone di pesca, procedura che il Governo italiano si è ben guardato dall'attivare in questo ultimo ed in tutti i precedenti casi di sequestro di motopesca mazaresi;

che alla luce di quanto sopra esposto si ha motivo di ritenere che il Governo italiano abbia operato la precisa scelta di subordinare gli interessi e la protezione dei pescatori mazaresi ad un più vasto complesso di interessi legati ai progetti di cooperazione che attengono ad altre tematiche e ad altri settori, evidentemente più forti, dell'economia nazionale,

si chiede di conoscere:

l'esatto svolgimento dei fatti nei tre episodi citati;

per quali motivi il Governo italiano abbia sino ad ora sempre seguito le vicende di sequestri di motopesca mazaresi con un pregiudizio di colpevolezza a carico dei nostri connazionali, pregiudizio che oggi dovrebbe essere stato certamente fugato grazie alla precisa presa di posizione della Marina militare italiana;

perchè non si sia mai da parte del Governo italiano provato ad applicare l'articolo 292 della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del mare che disciplina l'istituto dell'immediato rilascio dei natanti sequestrati per presunte violazioni in materia di rapporti tra Stati sui diritti di pesca, il che consentirebbe di approfondire le vere responsabilità in un civile e sereno contraddittorio e non sotto la pressione dettata da un sequestro in atto di uomini e mezzi;

se il Governo italiano, avendo scelto la via della subordinazione degli interessi della pesca a quelli di altri settori dell'economia nazionale e della cooperazione, non intenda provvedere all'integrale risarcimento dei danni causati dalla volutamente mancata efficace tutela dei nostri pescatori, configurabili non solamente nell'ammenda inflitta dal governo tunisino per concedere il rilascio dei natanti sequestrati, ma anche e soprattutto nel fermo dell'attività di pesca e nel disagio sopportato dai marinai componenti l'equipaggio per il forzato soggiorno in terra straniera;

se le unità navali militari in dotazione al governo tunisino, che effettuano i sequestri dei nostri pescherecci, non siano state fornite dal Governo italiano in occasione di precedenti accordi, e, in caso affermativo, quando.

II. Interrogazioni

D'ALÌ. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* –
Premesso:

(3-03227)
(9 novembre 1999)

che nel pomeriggio del 7 novembre 1999 una motovedetta tunisina ha sequestrato il peschereccio «Lidia Primo», di 200 tonnellate di stazza,

– 6 –

iscritto al numero 91 del compartimento marittimo di Mazara del Vallo, con 11 uomini di equipaggio di cui 5 extracomunitari;

che il fermo sarebbe avvenuto a sud di Lampedusa, nella zona di demarcazione delle acque territoriali tunisine con quelle internazionali, al confine del cosiddetto «Mammellone»;

che il «Lidia Primo» sarebbe stato scortato nel porto di Sfax, dove si trova ancora l'«Iride Primo», fermato il 31 ottobre scorso;

che il capitano Salvatore Gancitano avrebbe contestato il fermo dichiarando di trovarsi in acque internazionali ed in transito verso una zona di pesca;

che il «Lidia Primo», della società armatoriale Gaspare Giacalone e Giacomo Calandrino Angileri, era già stato sequestrato il 27 maggio 1999 dalle autorità libiche ed in seguito rilasciato in seguito a nostre sollecitazioni,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano intenda accertarsi della vicenda del sequestro del motopesca mazarese «Lidia Primo»;

quali passi intenda compiere il Governo per risolvere nel più breve tempo possibile il sequestro;

se non intenda far valere le norme ONU che regolano il contenzioso in mare e che prevedono il rilascio immediato del peschereccio e degli uomini dell'equipaggio;

se intenda assistere con tutti i mezzi, diplomatici e legali, i nostri lavoratori in attesa del giudizio internazionale;

se non intenda risarcire gli armatori per il danno subito.

D'ALÌ. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, della difesa e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

(3-03425)
(8 febbraio 2000)

che nel marzo 1996 una motovedetta libica sequestrò in acque internazionali il motopesca italiano «Osiride», iscritto al compartimento di Mazara del Vallo;

che il natante in questione fu scortato nel porto libico di Misurata, da cui non è mai più rientrato in patria;

che l'armatore dell'«Osiride» provvide immediatamente a interessare le autorità italiane – evidenziando l'assoluta illegittimità dell'azione compiuta dai militari libici e chiedendo un rapido intervento del Governo nazionale – senza però ottenere alcun risultato positivo;

che il sequestro del motopesca «Osiride» ha comportato enormi perdite economiche per l'armatore, che oltre a restare privo di un mezzo fondamentale per lo svolgimento della sua attività ha dovuto fare fronte alle spese di mantenimento dell'equipaggio in Libia per ben sei mesi;

che le autorità libiche non hanno provveduto al rilascio del motopesca «Osiride» neanche dopo il pagamento di un'ammenda di 26 milioni di lire da parte dell'armatore;

– 7 –

che il sequestro del motopesca in questione ha messo in crisi dodici nuclei familiari, che avevano nell'«Osiride» un prezioso mezzo di sostentamento;

che l'armatore dell'«Osiride» ha chiesto al Governo italiano un indennizzo a fronte della riconsegna della licenza di pesca relativa al natante sequestrato, così come previsto dalle normative vigenti, ma che tale indennizzo gli è stato negato nonostante la particolarità del caso;

che il sequestro dell'«Osiride» rappresenta uno degli episodi di maggior gravità nella decennale «guerra del pesce» i cui atti, nel Canale di Sicilia, si ripetono con frequenza allarmante;

che il Presidente del Consiglio dei ministri D'Alema, nel corso della sua recente visita in Libia, pur avendo l'occasione per un confronto efficace con il governo di Tripoli sul sequestro dell'«Osiride», non ha ritenuto di preoccuparsi minimamente della vicenda, nonostante la questione fosse ben a conoscenza del Governo,

si chiede di conoscere:

quali iniziative il Governo abbia adottato o intenda adottare, anche se con notevole ritardo sulle necessità di intervento, per giungere al rilascio del motopesca «Osiride», ingiustamente catturato e tenuto sotto sequestro per ben quattro anni dalle autorità libiche;

se non si intenda risarcire l'armatore per i notevoli danni subiti a causa della scarsa attenzione prestata al caso dal Governo;

se il Governo non intenda rivedere, nei limiti di quanto previsto dalla normativa, la propria decisione di non concedere l'indennizzo all'armatore a fronte della restituzione della licenza di pesca relativa all'imbarcazione sequestrata.

D'ALÌ. – *Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero, della difesa e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

(3-03426)
(8 febbraio 2000)

che nel pomeriggio del 3 febbraio 2000 una motovedetta tunisina ha tentato di sequestrare il motopesca italiano «Monastir», iscritto al compartimento di Mazara del Vallo, mentre quest'ultimo si trovava in acque internazionali al largo della Sicilia e che a scopo intimidatorio i militari nordafricani hanno anche sparato dei colpi in aria;

che il tentativo di sequestro è stato sventato dall'intervento del pattugliatore «Libra» della Marina militare italiana (informato dell'accaduto dall'equipaggio del motopesca italiano mentre si trovava in zona con compiti di «vigilanza pesca»), i cui uomini hanno provveduto a sparare a loro volta in aria per richiamare l'attenzione dei militari tunisini, dopo aver tentato inutilmente di contattarli via radio, facendo desistere questi ultimi dal compiere la loro azione;

che dall'ispezione compiuta congiuntamente subito dopo l'intervento del pattugliatore italiano, dal comandante del «Libra» e dal comandante della motovedetta nordafricana il motopesca italiano è risultato del tutto in regola, con le reti asciutte e la stiva vuota: non aveva praticato alcuna attività di pesca e non poteva quindi essere perseguito in alcun modo;

– 8 –

che l'episodio in oggetto è solo l'ultimo di una lunga serie di «aggressioni» compiute dalle motovedette nordafricane ai danni di motopesca italiani, la maggior parte delle quali si sono concluse con il sequestro delle imbarcazioni,

si chiede di sapere se il Governo non intenda:

intraprendere tutte le iniziative necessarie a protestare con fermezza presso il governo tunisino per l'accaduto;

fornire precisazioni allo scrivente sull'esatta dinamica del tentato sequestro ai danni del motopesca «Monastir».

– 9 –

**INTERROGAZIONE SUI CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE DEL CONCORSO PER UDIATORE GIUDIZIARIO
IN PROVINCIA DI BOLZANO**

DE LUCA Michele, FASSONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e per gli affari regionali.* – Premesso: (3-03315)
(14 dicembre 1999)

che il requisito della residenza in provincia di Bolzano da almeno due anni – quale «requisito di precedenza» – ha comportato la modifica della graduatoria generale di merito, anche per i candidati del gruppo linguistico italiano, nel concorso a dieci posti (di cui tre riservati al gruppo di lingua italiana) di uditore giudiziario per la provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto ministeriale 17 giugno 1998 (come risulta dal Bollettino ufficiale del Ministro della giustizia n. 21 del 15 novembre 1999);

che il «requisito di precedenza» prospettato non sarebbe stato indicato nel bando di concorso – sul quale i candidati fondano le proprie aspettative – e, peraltro, è previsto da fonte diversa dallo statuto con riferimento ai «posti dei ruoli locali», ponendo l'ulteriore problema se possano considerarsi tali i «posti di pianta organica» di uditore giudiziario;

che si pone, comunque, il problema se lo stesso «requisito di precedenza» – previsto, ripetesi, da fonte diversa dallo statuto (che reca sul punto previsioni diverse) – sia conforme a fondamentali principi costituzionali (articoli 3, 16, 51, 101-113, 116 della Costituzione);

che sul problema prospettato – che ha dato luogo, tra l'altro, ad un reclamo al Consiglio superiore della magistratura (ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 17 giugno 1998, citato) – si impone una presa di posizione del Governo con l'urgenza del caso (possibilmente prima dell'approvazione della graduatoria);

che lo stesso Governo dovrebbe indicare, contestualmente, le iniziative che intende conseguentemente assumere per ovviare agli inconvenienti ed alle questioni che sono state prospettate,

si chiede di conoscere:

quale sia la verità dei fatti esposti in premessa;

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente assumere.

**INTERROGAZIONE SULL'INCOMPATIBILITÀ TRA LE
FUNZIONI DI GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE IN UN MEDESIMO
PROCEDIMENTO**

LA LOGGIA, CENTARO, ASCIUTTI, AZZOLLINI, BALDINI, BETTAMIO, BRUNI, BUCCI, CAMBER, CONTESTABILE, CORSI ZEFFIRELLI, COSTA, D'ALÌ, DE ANNA, GAWRONSKI, GERMANÀ, GRECO, GRILLO, LASAGNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MINARDO, MUNGARI, NOVI, PASTORE, PERA, PIANETTA, PORCARI, RIZZI, ROTELLI, SCHIFANI, SCOPELLITI, SELLA DI MONTELUCE, TERRACINI, TOMASSINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS, VENTUCCI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

(3-03199)

(3 novembre 1999)

che il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha introdotto nell'articolo 34 del codice di procedura penale il comma *2-bis*, recante il divieto per il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari di tenere l'udienza preliminare;

che la legge 22 luglio 1999, n. 234, di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, ha rinviato al 2 gennaio 2000 l'applicazione dell'articolo 34, comma *2-bis*, del codice di procedura penale limitatamente «ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione» del decreto-legge anzi indicato;

che, pertanto, l'articolo 34, comma *2-bis*, del codice di procedura penale è entrato in vigore nel giugno 1999, ai sensi del combinato disposto dalle norme anzi cennate e di quelle relative alla introduzione del giudice monocratico nell'ordinamento giudiziario italiano, come regola generale per tutti gli altri procedimenti non interessati dall'eccezione anzidetta;

che tale nozione di udienza preliminare in corso, cui bisogna fare riferimento, riguarda l'udienza già instaurata avanti al giudice per le udienze preliminari mediante le relative formalità di apertura e di inizio;

che tale nozione non si può riferire in virtù dell'evidente tenore letterale ad udienze preliminari già fissate ma non ancora aperte né, tantomeno, a quelle ancora da fissare in seguito a richiesta di rinvio a giudizio;

che tale interpretazione, risultante (giova ripeterlo) da un'esegesi letterale e di solare evidenza della legge, si ricava anche dai lavori preparatori e dal dibattito parlamentare intercorso;

che l'incompatibilità in oggetto muove dalla necessità della terzietà ed imparzialità del giudice per le udienze preliminari, limitate e «condizionate» da provvedimenti emessi nel corso delle indagini preliminari nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari;

– 11 –

che il «condizionamento» anzidetto è ancor più forte quando il giudice abbia emesso provvedimenti di natura cautelare o riguardanti richieste di intercettazioni telefoniche od ambientali;

che l'eccezione alla regola, contenuta nel decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, e nella relativa legge di conversione, peraltro di dubbia legittimità costituzionale, concernente i procedimenti in cui l'udienza preliminare è in corso, muove dalla opportunità di evitare che la fase in parola del procedimento, già in atto, debba iniziare *ex novo* avanti a giudice diverso, con i rischi legati alla conseguente maggior durata complessiva;

che, nel procedimento pendente avanti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ragusa recante il n. 696/98 RGNR e n. 1246/98 RGGIP nei confronti del presidente della provincia regionale di Ragusa, Giovanni Mauro, e di altri, il dottor Vincenzo Saito, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, ha emesso nei confronti del presidente Giovanni Mauro il 1° agosto 1998, n. 25/98, ordinanza di custodia cautelare, il provvedimento di convalida del decreto 15 luglio 1998 RIT, autorizzativo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, il provvedimento di proroga delle indagini preliminari;

che la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del presidente Giovanni Mauro è stata depositata dal pubblico ministero procedente il 30 giugno 1999;

che l'udienza preliminare del 25 ottobre 1999 è stata fissata dal dottor Saito con provvedimento del 14 luglio 1999;

che il medesimo dottor Saito ha svolto funzioni di giudice per l'udienza preliminare nel procedimento in questione;

che il predetto magistrato, in virtù del chiaro tenore letterale e della ineludibile interpretazione delle norme citate nella pregressa narrativa, non avrebbe potuto svolgere le funzioni di giudice per le udienze preliminari;

che l'incompatibilità in questione è rilevabile d'ufficio, oltre che ad istanza di parte, come ritualmente eccepito dalla difesa del presidente Giovanni Mauro all'udienza preliminare del 25 ottobre 1999;

che pertanto è stata perpetrata una palese violazione di legge;

che la richiesta di custodia cautelare da parte del pubblico ministero procedente nei confronti del presidente Giovanni Mauro è stata depositata il 31 luglio 1998 tra le ore 11,30 e le ore 12 ed il giudice per le indagini preliminari dottor Vincenzo Saito, dimostrando una straordinaria capacità lavorativa di analisi, di valutazione ed organizzativa, con riferimento alla mole della documentazione ed alla necessità di predisporre la conseguente attività operativa, ha emesso il provvedimento di custodia cautelare il 1° agosto 1998;

che il dottor Vincenzo Saito ha convalidato il decreto del pubblico ministero di Ragusa del 15 luglio 1998, n. 25/98 RIT, in assenza dei necessari presupposti di urgenza e di assoluta necessità ed improcrastinabilità giacchè i fatti oggetto del procedimento riguardavano vicende già ampiamente trascorse e concluse;

che il dottor Vincenzo Saito ha rigettato la richiesta di giudizio immediato avanzata dal presidente Giovanni Mauro, motivando la decisione

– 12 –

con la necessità di mantenere nel medesimo procedimento l'esame di tutte le posizioni processuali ed evitare di conseguenza stralci ed udienze separate, salvo poi contraddire tale orientamento operando lo stralcio nei confronti dell'imputato Bonuomo ancorchè per ragioni di salute che tuttavia finiscono con l'influenzare la cognizione complessiva della vicenda processuale e l'esame d'insieme delle varie posizioni personali,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di accertare il legittimo e corretto svolgimento da parte del dottor Vincenzo Saito delle sue funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per le udienze preliminari con riferimento alle circostanze elencate in premessa;

se, all'esito della verifica dell'avvenuta violazione della normativa riportata in premessa in ordine al divieto di tenere l'udienza preliminare da parte del giudice che ha svolto funzioni di giudice per le indagini preliminari, in mancanza nella specie di udienza preliminare in corso alla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1999, n. 234, si intenda promuovere l'azione disciplinare nei confronti del dottor Vincenzo Saito;

se si intenda trasmettere gli atti degli accertamenti effettuati al Consiglio superiore della magistratura al fine dell'eventuale instaurazione del procedimento *ex* articolo 2 della legge giudiziaria in relazione alla palese incompatibilità ambientale e per funzioni del dottor Vincenzo Saito risultante dai fatti indicati in premessa.